

Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado.

C. 247 Marrocco e C. 520 Di Lauro, C 1108 Scarpa

Audizione VII Commissione 20 febbraio 2024 - SPI CGIL Nazionale

È bene preliminarmente evidenziare che tutte e tre le proposte di legge hanno il medesimo obiettivo (formulato in versioni leggermente differenti ma sostanzialmente analoghe):

- ✓ AC 1108: “sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e **prevenire** fenomeni di **disagio giovanile**, di abbandono e di dispersione scolastica, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- ✓ AC 247: “sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di prevenire i **fattori di rischio** o situazioni di disagio giovanile, **di sostenere le famiglie e il personale scolastico nonché di contrastare** e prevenire i fenomeni di abbandono, dispersione scolastica e bullismo, nelle scuole di ogni ordine e grado”.
- ✓ AC 520: “promuovere il benessere psicofisico della popolazione studentesca e del personale scolastico, di sostenere lo sviluppo della personalità degli alunni e degli studenti, di prevenire **l'emergere di stress correlato al lavoro**, i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica e il disagio giovanile, nonché di **contrastare** e prevenire fenomeni di bullismo e di promuovere il benessere nei contesti educativi.”

Tra i summenzionati testi, **l'Atto Camera 1108** è, a nostro avviso, quello maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione studentesca, puntualmente individuate nell'ambito nell'indagine “*Chiedimi come sto*”. L'indagine, riguardante la condizione di benessere psicologico di studenti medi e universitari, è stata condotta dall'IRES Emilia Romagna grazie alla collaborazione tra **SPI, Unione degli Universitari e Rete degli Studenti Medi** tra il 22 febbraio e il 27 marzo 2022 e ha intercettato oltre 30.000 studenti.

La prima sostanziale differenza tra l'AC 1108 e gli altri due testi attualmente all'esame della Commissione è **l'impostazione di fondo**: nel primo caso, la proposta mira a **istituire un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling**, mentre nel secondo lo scopo è quello di **istituire una nuova figura professionale**: lo psicologo scolastico. In proposito, andrebbe valutato se la seconda impostazione non determini, per gli istituiti, un eccessivo irrigidimento circa le modalità di erogazione del servizio, nonché una potenziale **limitazione dell'efficacia della prestazione offerta** rispetto alle eterogenee necessità di studenti, personale e genitori. L'opportunità di tale impostazione andrebbe valutata anche in relazione a due specifici aspetti:

- **il limitato monte ore massimo previsto** dall'articolo 4 dell'AC 247 (36 ore settimanali): apparentemente valido su tutto il territorio nazionale e per tutti gli istituti scolastici, indipendentemente dal numero degli iscritti, dal numero di personale e dalle peculiarità dei territori nei quali è inserita la scuola.
- I **titoli di accesso** fissati dall'articolo 5 dell'AC 247 e dall'articolo 3 dell'AC520 (rispettivamente laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva e laurea magistrale in psicologia dell'età evolutiva), che potrebbero non essere sufficienti per fornire un'assistenza adeguata a una platea dalle necessità estremamente diversificate.

Focalizzare l'attenzione sulla prestazione da erogare, piuttosto che sulla nuova figura professionale, sembrerebbe conferire all'AC 1108 una **maggiore attenzione** verso le **esigenze** manifestate dalla **popolazione studentesca** in particolare durante periodo pandemico.

In quest'ottica, tra gli elementi di maggiore rilevanza che, a differenza degli altri due testi, sono presenti **nell'AC 1108**, si richiamano in particolare:

- Un esplicito **riferimento all'attività di counseling** che costituisce, insieme all'assistenza psicologica e psicoterapica, un elemento fondante del servizio;
- Il ricorso a un **team multidisciplinare** (art. 2, c. 1). Tale scelta, seppur foriera di un impatto economico superiore rispetto al singolo professionista, appare decisamente più rispondente alla complessità ed eterogeneità dei bisogni di studenti, genitori e personale. Per contro, le disposizioni contenute nell' **AC 520**,

esplicitamente rivolte a una platea più ampia rispetto all'AC 1108, indicano lo psicologo scolastico quale unico referente per una pluralità di soggetti interessati. In particolare, tra le finalità generali dell'AC 520 (art. 1, c. 1) vi è la promozione del benessere psicologico anche del **personale scolastico** - che diventa, pertanto, uno dei due **principali destinatari della misura** - al fine di prevenire l'emergere di *stress* correlato al lavoro. Andrebbe pertanto chiarito se, il professionista in possesso di una laurea magistrale in psicologia dell'età evolutiva può adeguatamente prendere in carico problematiche ricadenti nel suddetto ambito.

- Tutte e tre le proposte di legge in esame prevedono l'adozione di uno o più decreti ministeriali di attuazione. Tuttavia, a differenza delle altre due proposte, l'AC 1108, nel disciplinare l'adozione di tale decreto (art. 1, c. 5), sembrerebbe presentare un maggior livello di dettaglio circa le modalità, i criteri e gli strumenti attraverso i quali sarà erogato il servizio all'interno delle scuole. Tali specifiche, senza irrigidire troppo il testo, scongiurando così il rischio di porre eccessivi limiti all'autonomia degli istituti, forniscono **criteri minimi di erogazione** della prestazione adeguati e **validi su tutto il territorio nazionale**. Tra queste, si segnalano in particolare:
 - L'erogazione del servizio tramite uno **sportello dedicato** (art. 1, c. 2);
 - Nel redigere il D.M. l'esecutivo dovrà prevedere che il **monte ore giornaliero** delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il *team* multidisciplinare, siano adeguatamente proporzionati al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento (art. 1, c. 2, ultimo periodo).
- Infine, l'AC 1108 è l'**unico testo** a introdurre, all'articolo 2, misure puntuali per garantire **supporto e assistenza psicologica presso gli istituti universitari**, un aspetto assolutamente imprescindibile per prevenire concretamente il manifestarsi di disturbi depressivi, d'ansia e da stress in tale ambito formativo.

Con riferimento al già menzionato **art. 1, c. 2** dell'AC 520, andrebbe valutata l'opportunità di una nuova formulazione, al fine di chiarirne la portata normativa. Espressioni giuridicamente ambigue quali "*figura di riferimento per*" andrebbero espunte o riformulate al fine rendere più chiaro il testo.

➤ ***Le funzioni dello psicologo scolastico/team multidisciplinare -Tabella comparativa***

Come è possibile evincere dalla tabella comparativa riportata di seguito, le **proposte di legge** in esame, stante la diversa impostazione team multidisciplinare/psicologo scolastico, **fissano funzioni analoghe**, ma con **alcune rilevanti differenziazioni** di seguito evidenziate:

- L'art. 1, c. 3 lett. a) dell'**AC 1108** individua, quale attività principale del *team multidisciplinare*, il **garantire** momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale agli studenti che ne facciano richiesta, assicurando al contempo attività di **promozione della salute mentale e di prevenzione del disagio e del disturbo mentale**. Tali fondamentali attività sembrerebbero essere richiamate solo indirettamente negli altri due testi. Nell'**AC 247** l'**attività di prevenzione** è richiamata all'art. 1, c. 1, tra le **finalità generali** e all'art. 3, c. 1, lettera l) al fine di porre, tra gli ambiti di competenza dello psicologo scolastico, la consulenza psicologica *“individuale e di gruppo per gli alunni o studenti, il personale docente e ATA e i genitori, finalizzata a ottimizzare le prestazioni scolastiche e le relazioni umane, a sostenere il processo di formazione e crescita dell'alunno o studente, a prevenire disagi, patologie e devianze e a valorizzare le responsabilità genitoriali nei percorsi formativi scolastici”*. Nell'**AC 520**, per contro, l'importanza dell'attività di prevenzione è ampiamente riconosciuta nella relazione illustrativa, tuttavia all'interno dell'articolato l'unico richiamo parrebbe essere quello presente all'articolo 1, c. 1. L'attività di **promozione della salute mentale**, invece, sembrerebbe essere del tutto assente nell'**AC 520** e nell'**AC 247**.
- L'**AC 247** e l'**AC 520** pongono lo psicologo scolastico alle dirette dipendenze del **dirigente scolastico**, mentre la **proposta 1108** individua quale referente per il team multidisciplinare l'**ufficio scolastico regionale** (art. 1, c. 3), una scelta che sembrerebbe fornire maggiori garanzie di **autonomia professionale**.
- L'**AC 1108** prevede esplicitamente l'**integrazione** dell'operato del team multidisciplinare con la rete dei **servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali**.

Tabella 1: comparazione delle funzioni

| AC1108 | AC520 | AC 247 |
|--|--|---|
| <p>Assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale e di prevenzione del disagio e del disturbo mentale (art. 1, c. 3 lett. a).</p> | <p>Lo psicologo scolastico instaura con gli alunni e gli studenti una relazione di supporto in forma individuale e di gruppo (art. 2, c. 2)</p> | |
| <p>Opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di intercettare le situazioni familiari o di contesto che possono recare disagio allo studente (art. 1, c. 3 lett. b)</p> | <p>Lo psicologo scolastico, quando ciò è ritenuto necessario, può partecipare al collegio dei docenti, ai consigli di classe e ai ricevimenti dei genitori e svolge funzioni di consulenza nei confronti del dirigente scolastico, anche al fine di valutare l'opportunità di intraprendere percorsi interdisciplinari ovvero di partecipare a progetti didattici (art. 2, c. 3)</p> | <p>Su richiesta del consiglio di classe, il dirigente scolastico dispone la partecipazione dello psicologo alle lezioni al fine di osservare le relazioni interpersonali nell'ambito della classe e di migliorarne la qualità. (art. 2. c. 1, secondo periodo)</p> |
| <p>Accede a tutte le informazioni sugli studenti</p> | <p>Lo psicologo scolastico accede a tutte le informazioni</p> | <p>Lo psicologo scolastico può accedere a tutte le</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (<i>art. 1, c. 3 lett. c</i>).</p> | <p>sugli alunni o studenti in possesso della scuola. (<i>art. 2, c. 7</i>)</p> | <p>informazioni sugli alunni o studenti in possesso dell'istituzione scolastica presso cui opera. (<i>art. 2, c. 4</i>).</p> |
| | <p>Lo psicologo scolastico fornisce ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni o studenti (<i>art. 2, c. 5</i>)</p> | <p>Lo psicologo scolastico riferisce al dirigente le osservazioni effettuate durante le lezioni e fornisce al consiglio di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle relazioni interpersonali nell'ambito della classe, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni o studenti. (<i>art. 2, c. 2</i>)</p> |
| | <p>Lo psicologo scolastico, su indicazione del dirigente scolastico, può organizzare colloqui con la famiglia e con ogni altra persona che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno o studente. (<i>art. 2, c. 6</i>)</p> | <p>Lo psicologo scolastico, su indicazione del dirigente scolastico, convoca i genitori e organizza colloqui con le famiglie e con ogni altro soggetto che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno o studente. (<i>art. 2, c. 3</i>)</p> |
| <p>Il <i>team</i> multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale, in stretta collaborazione con il</p> | <p><i>Nel testo sono presenti richiami al rapporto tra psicologo e dirigente scolastico:</i> <i>Art. 2, c. 3;</i></p> | <p>Lo psicologo scolastico opera alle dirette dipendenze del dirigente scolastico e, su richiesta di questi, formula pareri e suggerimenti scritti in</p> |

| | | |
|---|--------------|--|
| consiglio d'istituto e con il dirigente scolastico (art. 1, c. 3, alinea) | Art 2, c. 6; | relazione a tutte le aree di intervento di cui all'articolo 3. ((art. 2, c. 1) |
|---|--------------|--|

➤ ***Gli ambiti di intervento***

Tutte e tre le proposte, in **modo sostanzialmente analogo**, individuano gli ambiti nei quali dovrà concentrarsi l'azione dello psicologo scolastico/team multidisciplinare, con alcune peculiarità quali, ad esempio, un richiamo esplicito ad alcune tematiche particolarmente importanti per la popolazione studentesca (percezione della identità di genere e disforia di genere) **presente**, a differenza degli altri due testi, **nell'AC 1108**.

Tabella 2: comparazione degli ambiti di intervento

| AC1108 | AC520 | AC 247 |
|--|--|--|
| Art. 1, c. 4 | Art. 2, c. 4 | Art. 3, c. 1. |
| a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante; | b) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante; | c) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante; |
| b) supporto al benessere degli studenti e del personale scolastico; | c) supporto al benessere degli alunni e degli studenti e del personale scolastico; | |
| c) individuazione precoce delle situazioni di disagio personale o di gruppo, legate in particolare ai disturbi del comportamento alimentare, alla percezione della identità di genere, alla disforia di genere e alle dipendenze, | d) individuazione precoce delle situazioni di devianza , quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio , quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali; | e) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali; |

| | | |
|--|--|---|
| <p>nonché alle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo;</p> | | |
| <p><i>d)</i> supporto e formazione continua rivolta al personale docente, concernenti le problematiche specifiche dell'età evolutiva, le eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno del gruppo classe e nel rapporto docente-discente;</p> | <p><i>e)</i> supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni o studenti;</p> | <p><i>f)</i> supporto e formazione nei confronti dei docenti, con riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni o studenti;</p> |
| <p><i>e)</i> implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;</p> | | |
| <p><i>f)</i> implementazione di incontri specifici destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;</p> | | |
| <p><i>g)</i> supporto e formazione del personale docente e del</p> | <p><i>f)</i> supporto nei confronti del personale docente e del</p> | <p><i>g)</i> supporto e formazione, nei confronti</p> |

| | | |
|--|--|---|
| personale amministrativo, tecnico e ausiliare (ATA) per una migliore gestione delle situazioni di disagio; | personale amministrativo, tecnico e ausiliario per una migliore gestione delle situazioni di disagio; | del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio; |
| <i>h)</i> interazione, ove richiesto , con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola. | <i>g)</i> interazione con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola; | <i>i)</i> interazione, ove richiesto , con le altre figure professionali che operano nell'ambito della scuola; |
| | <i>a)</i> sostegno agli alunni e agli studenti e allo sviluppo delle loro competenze di vita; | |
| | <i>h)</i> realizzazione di progetti di supporto tra pari, nonché di progetti finalizzati a promuovere e a favorire le relazioni tra coetanei, a migliorare le competenze sociali e a favorire il supporto all'interno dei gruppi e delle formazioni sociali. | |
| | | <i>a)</i> supporto nell'inserimento, o reinserimento a seguito di periodi di lontananza, dell'alunno o studente all'interno del sistema scolastico; |
| | | <i>l)</i> consulenza psicologica individuale e di gruppo per gli alunni o studenti, il |

| | | |
|--|--|---|
| | | personale docente e ATA e i genitori, finalizzata a ottimizzare le prestazioni scolastiche e le relazioni umane, a sostenere il processo di formazione e crescita dell'alunno o studente, a prevenire disagi, patologie e devianze e a valorizzare le responsabilità genitoriali nei percorsi formativi scolastici. |
|--|--|---|

In conclusione, lo SPI CGIL Nazionale plaude alla lungimirante scelta fatta dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione (VII), nel decidere di rispondere all'ormai pressante richiesta di competenze psicologiche a disposizione di bambini, adolescenti e giovani adulti. È una storica opportunità per il nostro Paese, che non può essere sprecata lasciando indietro gli studenti universitari. Una categoria che, negli ultimi anni, è stata colpita da diversi casi di suicidio, correlati alle difficoltà incontrate dagli studenti nell'ambito del percorso di studi. Riteniamo dunque che il testo che sarà licenziato al termine dei lavori di questa Commissione non potrà non ricomprendere anche l'intero ciclo universitario. Il Sindacato dei Pensionati della CGIL considera l'inverno demografico una delle grandi sfide che l'Italia deve fronteggiare e riteniamo che, per affrontarla adeguatamente, garantire alla popolazione studentesca, su tutto il territorio nazionale, per tutte le fasce d'età interessate un supporto psicologico adeguato, gratuito e libero sia un passaggio decisivo.